

IL SINDACO PRESIDENTE

Referisce al Consesso la necessità di apportare delle modifiche al vigente regolamento comunale per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.6.1958, al fine di rendere lo stesso più attinente alle odierne necessità;

fa quindi lettura del regolamento vigente, proponendo di volta in volta le opportune modifiche, abrogazioni o integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ha letto la relazione e le proposte del Sindaco-Presidente;

ha avuto ampia e costruttiva discussione alla quale partecipano fattivamente e positivamente tutti i consiglieri;

ha votato unanimemente:

DELIBERA

-) di dare atto che il regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile di cui all'allegato "A" , risulta modificato ed integrato secondo quanto stabilito dall'allegato "B" al presente atto deliberativo.
-) di approvare, come in effetti approva, tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni del regolamento vigente secondo quanto indicato dall'allegato "B";
-) di stabilire che gli allegati "A" e "B" al presente atto deliberativo sono parte integrale e sostanziale dello stesso.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA

art.1

Il Comune ha la gestione diretta del servizio di distribuzione interna dell'acqua fornitagli dall'acquedotto molisano.

art.2

L'acqua é principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali di igiene dell'abitato. Assicurati i bisogni generali della cittadinanza, il Comune, nei limiti della quantità disponibile, concede l'acqua per uso potabile ed igienico ai privati ed alle pubbliche amministrazioni. Infine, subordinatamente agli scopi suindicati, il Comune si riserva di concedere l'acqua a stabilimenti industriali ed aziende agricole.

art.3

Chiunque intende ottenere una concessione di acqua deve far pervenire al Comune, in competente bollo, richiesta scritta indicante:

- a) cognome, nome e data di nascita del richiedente;
- b) l'uso cui l'acqua dovrà servire;
- c) l'ubicazione dello stabile per cui l'acqua é richiesta;
- d) dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi al medesimo.

Inoltre dovrà versare alla tesoreria del Comune il diritto di attacco previsto nella tariffa che fa seguito.

art.4

La concessione é subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque di rifiuto con apposite fognature.

art.5

La durata della concessione é di anni due, da gennaio a dicembre. Le concessioni fatte durante l'anno avranno scadenza col 31 dicembre dell'anno successivo. Se il contratto non sarà disdetto almeno un mese prima della scadenza, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, si intenderà riconfermato di biennio in biennio. In caso di scadenza o rescissione del contratto gli utenti non avranno diritto ad alcun rimborso di spese.

art.6

La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune in caso di inadempimento da parte dell'utente, salvi i diritti del Comune per canoni arretrati o per danni.

art.7

L'orario di fornitura dell'acqua si riferisce, di massima a tutte le 24 ore del giorno, eccezion fatta per le interruzioni dovute a riparazioni o ad altre necessità tecniche o di forza maggiore. Comunque il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione dell'acqua quando necessità imprescindibili lo richiedano. L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione del servizio. Qualora però l'interruzione della erogazione dell'acqua dovesse protrarsi per oltre 15 giorni consecutivi, l'utente avrà diritto alla riduzione del canone fisso in misura proporzionale.

art.8

In caso di trasferimento dell'utente dall'immobile, perché possa risolversi il contratto alla scadenza del bimestre in corso, l'utente stesso dovrà avvertire il Comune almeno 15 giorni prima con le modalità stabilite dall'art.5.

art.9

Le concessioni si intendono risolte in caso di cessazione dell'esercizio o per demolizione o rovina del fabbricato, fermo restando l'obbligo anche in simili casi della denuncia al Comune, a termine dell'art.5, da parte dell'utente. e salvo il diritto del Comune di riscuotere i canoni fino al bimestre

Riferi
to com
glio C
alle o
Dà qui
modifi

Udite
Dopo
mente
A vot

1) di
di
da
2) di
ga
3) di
in

in corso.

art.10

Senza l'autorizzazione del Comune é proibito, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, oltre là risarcimento dei danni, installare prese di acqua a favore di terzi sulle diramazioni interne od esterne degli edifici. E' proibito altresì adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati in contratto. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.

art.11

L'impianto, sia esterno che interno, sarà eseguito a cura e spese dell'utente, il quale eseguirà i lavori secondo le condizioni e cautele che il Comune crederà di prescrivere di volta in volta e riporterà in pristino le opere stradali attraversate dalla condotta. Il Comune soltanto, inoltre, determinerà il punto di presa sul tubo stradale e quello di collocamento degli apparecchi di misura. Il Comune si riserva il diritto di fare attacchi di presa per qualsiasi scopo sulle condutture private situate sul suolo comunale. Anche i privati possono fare attacchi sulle condutture private, previo consenso dell'interessato il quale avrà diritto al rimborso proporzionale della spesa, tenendo conto del valore dell'opera alla data della cessione: anche in tal caso é necessario il benestare del Comune.

art.12

Il prezzo dell'acqua per uso potabile ed igienico é fissato in L.100 (cento) per metro cubo fino ad un minimo di metri cubi 3 al mese, mentre l'eccedenza sarà pagata in ragione di L.80 per metro cubo.

art.13

Il pagamento dei canoni verrà effettuato a bimestri posticipati in ragione del consumo indicato dal contatore. Indipendentemente dal consumo, sarà sempre pagato il minimo che viene fissato in metri cubi 3 (tre) mensili.

art.14

La riscossione dei canoni sarà effettuata dalla Tesoreria comunale con apposito bollettario. La quantità d'acqua consumata sarà accertata ogni due mesi da un incaricato del Comune, mediante lettura del contatore.

art.15

1) I contatori saranno forniti dal Comune e pagati e messi in opera dagli utenti secondo le disposizioni impartite dal Comune.
2) Nel caso si verificano inesattezze negli apparecchi di misurazione il Comune potrà ordinarne il cambio sempre a spese dell'utente.
3) Ove si verificano guasti al contatore, l'utente potrà chiedere la verifica per iscritto al Comune. E' comunque proibito all'utente di toccare il contatore o di manometterne i piombi di garanzia.

art.16

Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti dei proprietari od inquilini per danni di qualsiasi natura che potessero derivare agli stabili, cose e persone per effetto degli impianti di distribuzione dell'acqua.

art.17

In casi di incendio, segnalato in qualunque posto dell'abitato, gli utenti sono tenuti, senza avviso, a chiudere tutti i rubinetti del proprio impianto onde cessi l'erogazione d'acqua.

art.18

La manutenzione delle diramazioni private é a carico degli utenti interessati ed i relativi lavori dovranno essere eseguiti previa autorizzazione del Comune. Malgrado le predette autorizzazioni, i concessionari sono sempre responsabili verso i terzi dei danni che possano arrecare per il collocamento ed esercizio delle condotte private e sono tenuti ad eseguire tutte le riparazioni che il Comune riterrà necessarie.

art.19

E' vietato, senza autorizzazione del Comune, servirsi dell'acqua di supero dei fontanini pubblici. Essa potrà essere

concessa per irrigazione a quei proprietari di fondi che ne faranno domanda e con le modalità e condizioni che saranno stabilite di volta in volta dal Comune, senza pregiudizio per la pubblica igiene. La concessione é sempre revocabile.

art.20

Il Comune ha il diritto di vigilanza sulle diramazioni interne ed esterne fatte dagli utenti i quali permetteranno in qualunque momento l'accesso negli stabili agli agenti comunali per il controllo degli apparecchi di misura e dell'impianto di erogazione.

art.21

Al personale di verifica del Comune nulla é dovuto dall'utente. Il personale ha il dovere di nulla accettare.

art.22

In caso di frode in danno del Comune, il contravventore sarà denunciato al magistrato penale. In tutti gli altri casi di contravvenzione alle disposizioni del presente Regolamento sarà applicata l'ammenda dal L.500 a L.5.000 a norma dell'art.9 della legge 9.6.1947 n.530 a seconda della gravità dell'infrazione ed a giudizio del Sindaco.

art.23

Per quanto non é previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali di legge in materia.

art.24

All'atto della stipulazione delle convenzioni, l'utente dichiarerà di conoscere ed accettare in ogni sua parte il presente Regolamento che sarà considerato parte integrante della convenzione stessa.

TARIFFE

Canone minimo per acqua ad uso domestico	L. 300 mensili
Consumo eccedente m. ³ 3 (tre) mensili	80 al m ³ :
Diritto fisso di attacco	2.500 una tantum
Il Canone di concessione di acqua per altri usi sarà fissato di volta in volta.	

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE IDRICA

Art.4 - Aggiungere 2° comma:

La concessione sarà rilasciata dal Sindaco il quale provvederà agli accertamenti dei requisiti richiesti per il rilascio della stessa secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art.5 - sostituire con:

La durata della concessione é di un anno, da Gennaio a Dicembre, tacitamente rinnovabile a meno che una delle parti non ne effettui la disdetta in tempo utile a mezzo di lettera raccomandata A.R.

In caso di scadenza, rescissione o risoluzione del contratto gli utenti non avranno diritto ad alcun rimborso di spese.

Art.8 - ABROGATO - Già incluso nell'art.5 -

Art.9 - Togliere le ultime quattro parole (al bimestre in corso) e sostituirle con
ALLA SCADENZA DELL'ANNO.

Art.10 - Sostituire la parola Comune con SINDACO.

Art.11 - Sostituirlo con:

L'impianto esterno sarà eseguito a cura del Comune sino al punto della proprietà privata. Tale impianto, compreso il contatore, resterà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'utente sarà tenuto a rimborsare, oltre al diritto di allaccio, all'Amministrazione Comunale, le spese di allaccio che saranno quantificate, di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale in base ai costi correnti di mano d'opera e materiali utilizzati.

Art.12 - Riportare le nuove tariffe.

Art.13 - Idem come sopra.

Art.14 - Abolire secondo comma.

Art.15 - Sostituire 1° comma con:

I contatori saranno forniti, installati, piombati dal Comune.

2° comma: Togliere "a spese dell'utente".

Aggiungere il 4° comma:

In caso di guasto al contatore non imputabile a dolo dell'Utente lo stesso sarà tenuto al pagamento proporzionale, per il periodo di durata del guasto, di un quantitativo d'acqua conteggiato sulla media dei consumi del biennio immediatamente precedente.

sostituire con:

Art.18 - La manutenzione delle diramazioni d'allaccio é a carico del Comune, che vi provvederà entro 24 ore dall'accertata rottura.

Art.22 - Sostituirlo con:

In caso di frode in danno del Comune o di guasto doloso il contravventore sarà denunciato al magistrato penale. In tutti i casi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà applicata l'ammenda da £.4.000 a £.1.000.000 ai sensi del T.U.L.C.P. 3/3/1934, N°383 artt.106, 107, 108, 109 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi della legge 24/11/1981 N°689 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contravventore sarà tenuto, inoltre, al risarcimento del danno riconosciuto, applicando, eventualmente, quanto disposto dall'art.15, 4° comma per la parte imponibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1) *[Signature]*

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Segretario Comunale

(1) *[Signature]*

QUESTA DELIBERAZIONE

2) ~~viene pubblicata all'albo comunale~~ con ~~senza~~ opposizioni

23 APR. 1986

viene pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal
8 MAG. 1986

Dalla residenza Municipale, addì

23 APR. 1986

Il Segretario Comunale

~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo (3)~~

Dalla residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale

Visto: IL SINDACO

REGIONE MOLISE - Comitato di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia

V. di Prot. 10638/12262

Nella seduta del 7/5/86 non rileva vizi di legittimità

ii 7/5/86

P. C. C.

ii

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to: Avv. Gennaro Di Gregorio

f.to:

(1) Per le copie scrivere "firmato"
(2) Cancellare quello che non fa a caso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: "Adeguamento tariffe acqua potabile";
- Udito l'intervento del consigliere De Lellis secondo il quale l'aumento delle tariffe costituisce una politica negativa ai fini dell'incentivazione della popolazione a restare in paese, mentre sarebbe auspicabile il potenziamento delle infrastrutture e la riduzione delle tasse quale incentivo a far si che la gente rimanga nel proprio territorio;
Sindaco: rileva che la gente si trasferisce in città per altri motivi e non certo per carenza di servizi o per la politica tariffaria;
- Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi della legge n.142/1990;
- Con voti favorevoli 9, 4 contrari (Todaro Giuseppantonio, Tamilia Giuseppe Leonardo, De Lellis Vincenzo e Sauro Vittorio) su 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

DIRIPAR



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.so Garibaldi,19
86040 Ripabottoni
Tel./Fax/Segr.Tel. 0874 -847132
<http://www.molisedati.it/Ripabott/rihome.htm>

C.F. 00054410709
P.I. 00054410709

E-mail: ripabot@moldat.molisedati.it

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Proponente:

S I N D A C O

Oggetto: Adeguamento tariffe acqua potabile.

IL SINDACO

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 14.10.1995 dall'oggetto: "Adeguamento tariffe acqua potabile, fognatura e canone di depurazione";
- Preso atto che le tariffe approvate con la suddetta delibera sono tuttora vigenti e, visto il lasso di tempo trascorso, (quattro anni), non coprono più il costo del servizio nella misura prevista dalla legge;
- Ritenuto pertanto opportuno adeguare la sola tariffa per l'acquedotto, mentre rimangono invariate tutte le altre voci relative al nolo contatore, fognatura e depurazione;

P R O P O N E

- di approvare, con decorrenza 01.01.2000, le seguenti tariffe per la fornitura di acqua potabile:
 - . minimo (sino a 72 mc. annui a tariffa unitaria).....f.700 al mc.
 - . oltre i 72 mc.....f.800 al mc.;
- di rimanere invariate tutte le altre tariffe relative al nolo contatore, canone fognatura e depurazione.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 8/6/1990, n.142.

Lì, 26 FEB. 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marilena Cavallo

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Lì, 26 FEB. 2000



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Marilena Cavallo

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Visto: si esprime parere favorevole.

Lì, _____

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Ferdinando Morrone

del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(1)

Art. 22

Statuto Comunale



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

QUESTA DELIBERAZIONE

02 MAR. 2000

2) viene pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. (3)

Dalla residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale

REGIONE MOLISE - Comitato di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia

N. di Prot.

Nella seduta del

li

P. C. C.

li

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to:

f.to:

(1) Per le copie scrivere "firmato"
(2) Cancellare quello che non fa a caso
(3) Cancellare se trattasi della deliberazione originale